

ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO 2007
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN
Parte straordinaria

Bologna, 30 aprile 2007

Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. - Gruppo NCH

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci in parte ordinaria e in parte straordinaria per la data del 30 aprile 2007 alle ore 12:00 presso l'ufficio sito in Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro n. 47 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2007 alla stessa ora in Roma Viale dell'Astronomia 30 presso i locali della Confindustria.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 28 marzo 2007, è il seguente:

Parte ordinaria

- 1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. e aumento del numero dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2006, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 58/98, come modificato dal D.Lgs. 303/2006, dell'incarico di revisione per le situazioni contabili della società e le situazioni contabili consolidate conferito alla società Price Waterhouse & Coopers con estensione della durata fino all'esercizio 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Deroghe al divieto di concorrenza ex art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli artt. 18, 21 e 31 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **per la parte straordinaria**.

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 18, 21 E 31 DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Consiglio rammenta che l'attuale art. 18 dello statuto prevede che "Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione" e analogamente dispone l'art. 31 in riferimento alle liste per i candidati alla carica di membro del collegio sindacale.

Il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nella modificata edizione di marzo 2006, invece suggerisce che le liste di candidati alla carica di amministratore o di sindaco siano depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea (rispettivamente nei criteri 6.C.1 e 10.C.1).

Il Consiglio, nella relazione annuale, ha anticipato di voler attendere la prima assemblea dei soci per sottoporre agli azionisti la proposta di adeguamento alla nuova prescrizione in tema di corporate governance provvedendo alla conseguente modifica statutaria dei citati articoli dello statuto.

Si è altresì colta l'opportunità di un'ulteriore sistemazione dei due articoli alla luce delle recenti modifiche normative al D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), come modificato dalla Legge 262 del 28/12/2005 (Legge Risparmio).

In particolare il Testo Unico della Finanza così modificato ha introdotto alcune rilevanti disposizioni relativamente agli organi di amministrazione delle società quotate, fra cui quelle a tutela delle minoranze, prevedendo per tutte le società quotate la procedura del voto di lista per l'elezione di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. L'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza è stato ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303/2006 che, fra l'altro, ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti". Inoltre, in base alla medesima disposizione, è previsto che lo statuto determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Alla luce di ciò, pur in presenza di un meccanismo per il voto di lista a favore della partecipazione delle minoranze, si ritiene opportuno introdurre una precisazione in aderenza a quanto espressamente prescritto e l'apertura alla diversa percentuale che dovesse essere applicabile all'esito dell'approvazione del suddetto regolamento Consob. Analogamente si ritiene di dover procedere per l'art. 31 nella parte in cui è già disciplinato il voto di lista per conformità alla nuova formulazione dell'art. 148, 2° comma.

In merito invece alle modifiche introdotte con la nuova formulazione dell'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza, si è reputato opportuno adeguare sin d'ora la precedente formulazione alle future disposizioni regolamentari ancora all'esame della Consob.

Anche le modifiche proposte all'art. 21 dello Statuto hanno origine nelle recenti modifiche apportate al Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti ipotesi di modifica (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 18 –La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che</p>	<p>Da modificare come segue:</p> <p>ART. 18 –La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci <u>quindici</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, <u>con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre</u></p>

<p>da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p> <p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più</p>	<p><u>società</u> e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino <u>la percentuale stabilita dalla Consob con regolamento o, in mancanza,</u> almeno un quarantesimo del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p> <p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e</p>
---	---

<p>elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente alla lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>	<p>fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente <u>ai soci che hanno presentato o votato</u> la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>
--	--

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 21 - Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché, in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o di due membri effettivi del Collegio Sindacale.</p>	<p>Da modificare come segue: ART. 21 - Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché, in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o di due <u>ciascun</u> membri <u>membri</u> effettivi del Collegio Sindacale.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 31 -L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti. Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista. Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati,</p>	<p>Da modificare come segue: ART. 31 -L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti. Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista. Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che <u>superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e</u></p>

<p>o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.</p> <p>Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.</p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale la comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti</p>	<p>controllo, che risultino incompatibili già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa <u>legislativa e regolamentare</u> applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.</p> <p>Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci <u>quindici</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati <u>e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</u></p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.</p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale la comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo</p>
--	--

<p>ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>	<p>con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, <u>salvo quanto previsto nella successiva lettera c)</u>; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) <u>Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</u></p> <p>d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>f) e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>
---	--

2. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 27 DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Consiglio evidenzia come, a seguito delle ultime modifiche al Testo Unico della Finanza, introdotte con il D.Lgs. 303/2006, le società già iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della Legge Risparmio sono tenute ad adeguare gli statuti alle disposizioni introdotte dalla Legge e dal Decreto citati entro il termine massimo del 30 giugno 2007. Pur avendo già previsto modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si è ritenuto opportuno un ulteriore adeguamento al nuovo testo dell'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza con la definizione, altresì, dei requisiti di professionalità.

Si propone dunque la seguente aggiornata formulazione:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART.27 - Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice	Da modificare come segue

<p>Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.</p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.</p> <p>I Direttori Generali, su delega del Consiglio, possono nominare il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili conferendogli i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.</p>	<p><u>ART.27 -Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.</u></p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.</p> <p><u>Il Direttori Generali, su delega del Consiglio, previo parere del Collegio Sindacale, possono nominare il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili, <u>scegliendolo fra candidati con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria,</u> conferendogli <u>adeguati poteri e mezzi per lo svolgimento dei compiti</u> stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.</u></p>
---	---

Si propone infine di approvare in sede di assemblea la delega al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, a curare ogni eventuale adempimento necessario e conseguente a tali modifiche.

Qualora intervengano nuove disposizioni regolamentari prima dell'assemblea, potranno essere apportate ulteriori variazioni alle modifiche sopraesposte.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Paolo Ottani)